

Selezione di sentenze della Corte E.D.U. in tema di art. 8 della Convenzione

ARTICOLO 8

Diritto al rispetto della vita privata e familiare

1. Ogni persona ha diritto al **rispetto della propria vita privata e familiare**, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi **ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto** a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

CASO: GODELLI contro ITALIA

RICORSO: 33783/09

DATA: 25/09/2012

FATTO: Il caso trae origine da un ricorso alla Corte europea da parte di una donna italiana adottata, la quale, dopo essere stata abbandonata dalla madre biologica, avviava un iter amministrativo giurisdizionale per avere informazioni sull'identità della madre naturale. Il Tribunale per i minorenni rigettava la richiesta della persona adottata in base al motivo che la madre naturale al momento della nascita della ricorrente non aveva acconsentito alla divulgazione della propria identità. Il Tribunale richiama l'art. 28, c. 7 l. n. 184/1983, tale norma fa prevalere la volontà della madre biologica al mantenimento del segreto sulla propria identità rispetto alla pretesa della persona adottata di conoscere la propria origine.

DIRITTO: La Corte doveva decidere se il punto di equilibrio tra il diritto a conoscere le proprie origini da parte della persona adottata e il diritto all'anonimato della madre biologica era fissato dall'ordinamento italiano in modo ragionevole e conforme all'art. 8 Cedu. La Corte europea, pertanto, ravvisava la violazione dell'art. 8 Cedu perché l'assenza del bilanciamento da parte dello Stato, che si riscontra nel fatto che un diritto, quello della madre, temporalmente illimitato, era inteso in senso tanto assoluto da sacrificare *in toto* la pretesa in capo alla persona adottata, fa venire meno la possibilità che lo Stato italiano invochi il margine nazionale di apprezzamento. In definitiva, i giudici di Strasburgo sono disposti a fermarsi dinanzi al margine nazionale di apprezzamento, solo quando lo Stato compie bilanciamenti fra diritti contrastanti, ma, quando il bilanciamento nazionale è carente, l'intervento sussidiario della Corte, a presidio dei diritti, diventa necessario.

CASO: M.D. ed altri contro Malta

RICORSO: 6479/10

DATA: 17/07/2012

FATTO: Il caso trae origine da un ricorso alla Corte europea da parte di una donna maltese e dei suoi figli. A seguito di un'indagine l'autorità amministrativa aveva collocato i figli in una struttura protetta. Tale ordine fu adottato dalla Corte "juvenile" (minorile). La donna aveva subito un processo penale per cui era stata condannata insieme al compagno per crudeltà e abbandono di minore. La coppia si era successivamente separata e alla madre era stata data la possibilità di incontrare i suoi figli solo in forma protetta con la possibilità di trascorrere con loro il fine settimana e periodi di vacanza. I ricorrenti lamentavano di non aver avuto accesso alla giustizia per contestare l'ordine di assistenza una volta confermato dalla Corte "juvenile" (minorile). Il Governo contestava che le Corti interne non rappresentavano le giuste sedi di contestazione di un ordine di assistenza divenuto definitivo.

DIRITTO: La Corte europea, pertanto, ravvisava la violazione dell'art. 8 Cedu, in quanto la privazione della potestà genitoriale rappresenta una particolare misura di vasta portata da applicare solo in presenza di circostanze eccezionali, ove giustificata da un'esigenza imperativa di rispondenza al superiore interesse del minore. Il codice penale maltese dispone la privazione dei diritti connessi alla genitorialità in caso di condanna per maltrattamento e abbandono di minore. Pertanto in virtù degli interessi coinvolti, disporre tale misura non dovrebbe essere considerata un'eccedenza rispetto ai margini di apprezzamento dello Stato. L'automatica applicazione della misura, al di fuori dello scrutinio delle Corti interne e in mancanza dell'esame del superiore interesse del minore, ovvero della modifica delle circostanze di accusa, tenendo anche conto che la decadenza dalla potestà è stata considerata permanente fino alla maggiore età dei figli, comporta una violazione dell'art. 8 in quanto l'automatica applicazione della misura unitamente alla mancata possibilità di accesso alle Corti, non ha realizzato un equo bilanciamento tra l'interesse dei minori, della madre e della società in generale.

CASO: YORDANOVA E ALTRI contro BULGARIA

RICORSO: 25446/06

DATA: 24/04/2012

FATTO: Il caso trae origine da un ricorso alla Corte europea da parte di 23 cittadini Bulgari che vivevano in un insediamento in un sobborgo nella periferia di Sofia che ospita altri 250 Rom. I Rom arrivarono e si stanziarono nel campo negli anni '60 e '70. Le loro abitazioni sono improvvisate e costruite senza autorizzazione. La zona sulla quale si sono insediati era di proprietà del Comune di Sofia. Il 17 settembre 2005, il dipartimento del sindaco aveva ordinato lo sgombero del campo, ordine che fu sospeso dal tribunale in attesa della decisione del ricorso contro di esso. Nel gennaio 2006, il tribunale della città di Sofia ritenne che l'ordine di sgombero fosse legittimo, e in seguito la Suprema Corte amministrativa confermò la decisione. A seguito della pressione politica, soprattutto dei membri del Parlamento Europeo, lo sfratto non ebbe luogo. Dopo un nuovo tentativo di sgombero, nel giugno 2008 la Corte europea adottò misure provvisorie ai sensi dell'art. 39 Reg. Corte, volte ad ottenere la sospensione dello sgombero sino a quando le autorità non avessero assicurato un alloggio ai bambini, agli anziani, ai disabili e a tutti i soggetti comunque vulnerabili.

DIRITTO: La Corte europea, pertanto, ravvisava la violazione dell'art. 8 Cedu, in quanto ha osservato che poiché i ricorrenti hanno vissuto con le loro famiglie nelle abitazioni improvvisate per molti anni, tali abitazioni sono divenute le loro case, indipendentemente dal fatto che essi le abbiano occupate legalmente o meno. Se i ricorrenti venissero espulsi dal loro insediamento e dalla loro comunità, la loro casa, come la loro vita privata e familiare, sarebbe gravemente compromessa. La Corte ha inoltre sottolineato che alla luce dell'art. 8, la situazione dei ricorrenti, appartenenti ad un gruppo socialmente svantaggiato, nonché le loro particolari necessità, avrebbero dovuto essere

considerate nella valutazione della proporzionalità della misura. La Corte conclude pertanto nel senso che l'ordine di sgombero del 2005, qualora fosse stato eseguito, avrebbe violato la convenzione.

CASO: POPOV contro FRANCIA

RICORSO: 39472/07

DATA: 19/01/2012

FATTO: Il caso trae origine da un ricorso alla Corte europea da parte di due cittadini kazaki, insieme ai loro figli nati in Francia, rispettivamente nel 2004 e nel 2007. La coppia era giunta in Francia, con un permesso di due settimane, tra il dicembre del 2002 ed il giugno del 2003, fuggendo dal loro paese, nel quale erano soggetti a persecuzioni a causa della loro origine russa e della fede ortodossa. In Francia avevano proposto richiesta di asilo e di soggiorno, ma entrambe erano state respinte. Il 27 agosto 2007, l'intera famiglia veniva arrestata presso la propria abitazione e sottoposta a detenzione amministrativa, da scontarsi in un albergo. Il giorno successivo venivano trasferiti all'aeroporto per essere rimpatriati, ma il volo veniva cancellato e quindi i Popov venivano trasportati in un centro di permanenza temporaneo idoneo ad ospitare famiglie. L'11 settembre 2007, la famiglia veniva nuovamente accompagnata all'aeroporto, ma anche in questo caso non venivano imbarcati. Venivano quindi rilasciati. Il 16 giugno 2009, gli veniva concesso lo status di rifugiati, dal momento che la prefettura francese aveva effettuato ricerche presso le autorità kazake, in questo modo violando la segretezza della richiesta d'asilo e rendendo perciò pericoloso per la famiglia il ritorno in patria.

DIRITTO: La Corte doveva decidere se due settimane di detenzione per due bambini in una struttura inidonea siano state o meno lesive dell'art. 8 della Convenzione.

La Corte ha rilevato come l'organizzazione dei centri di permanenza, autorizzati ad ospitare famiglie in Francia, fosse lasciata alla discrezionalità del responsabile della struttura, anche in riferimento a quanto è necessario per ospitare bambini piccoli e neonati. La Corte ha evidenziato come lo stress, la promiscuità e l'ambiente ostile fossero elementi assolutamente nocivi per i bambini, e contrari ai principi internazionali in tema di protezione dei minori. Due settimane trascorse in un ambiente simile non potevano non nuocere ad una bambina di tre anni e ad un neonato, causando loro serie ripercussioni psicologiche.

CASO: SNEERSONE AND KAMPANELLA contro ITALIA

RICORSO: 14731/09

DATA: 12/07/2011

FATTO Il caso trae origine da un ricorso alla Corte europea da parte di una cittadina lettone e del figlio.

Dopo la separazione di una coppia costituita da un italiano e da una lettone, residenti in Italia, il bambino, affidato alla madre, era stato condotto dalla donna in Lettonia perché il padre del bimbo non contribuiva al sostegno economico del minore, situazione che le impediva di vivere in Italia. Di qui il ricorso del padre al Tribunale per i minorenni di Roma con la richiesta di affidamento esclusivo accolta dai giudici italiani. Le autorità interne, poi, avevano anche disposto il ritorno del minore in Italia: il provvedimento, però, non era stato riconosciuto ed eseguito dal tribunale lettone in quanto contrario all'interesse superiore del minore.

DIRITTO: La Corte europea, dopo aver chiarito che nell'applicazione sia della Convenzione dell'Aja sia del regolamento Ue le autorità nazionali sono obbligate a tenere conto delle norme della Convenzione europea, ha affermato che, prima di decidere il ritorno del bambino, le autorità statali devono accertare in dettaglio tutti i motivi di rischio per il minore, escludendo che le semplici assicurazioni del padre, per quanto certe, possano essere adeguate ai fini dell'interesse del

bambino. E questo anche quando è applicato l'articolo 11 del regolamento n. 2201/2003 in base al quale il ritorno del minore può essere disposto anche in caso di rischio grave se nello Stato di origine sono adottate misure protettive (con una soluzione diversa dall'articolo 13 della Convenzione dell'Aja). Per la Corte, l'Italia non ha valutato attentamente i "danni psicologici che il bambino poteva subire dal rientro in Italia, tenendo conto che non parlava la lingua italiana e che aveva avuto scarsi legami con il padre". Senza dimenticare che le autorità italiane non hanno in alcun modo preso in considerazione un'alternativa al rientro del minore in Italia che avrebbe potuto assicurare contatti adeguati tra padre e figlio. Di qui la condanna all'Italia.

CASO: GLUHAKOVIC contro CROAZIA

RICORSO: 21188/09

DATA: 12/04/2011

FATTO Il caso trae origine da un ricorso alla Corte europea da parte di un cittadino croato. Il ricorrente, cittadino croato, è nato e vive a Rijeka (Croazia). Egli, dopo aver divorziato, si lamentava del fatto che le autorità croate non gli avessero garantito adeguati contatti con la figlia, nata nel dicembre 1999. Difatti, erano stati disposti incontri protetti in un centro per l'ascolto una volta sola a settimana, senza tener in considerazione che il cittadino in suddetto periodo lavorasse a Vicenza (Italia) per tre giorni alla settimana.

DIRITTO La Corte europea non soltanto accoglieva il ricorso ma – tenuto conto dell'eccezionalità del caso e considerata l'urgenza di porre fine alla violazione di diritto del ricorrente al rispetto della sua vita familiare – per la prima volta ha deciso di ordinare ai sensi dell'articolo 46 (*Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze*) ad uno Stato di garantire effettivi contatti tra il ricorrente e la figlia secondo orari compatibili con i suoi orari di lavoro e in locali idonei.

CASO: NEULINGER ET SHURUK contro SVIZZERA

RICORSO: 41615/07

DATA: 06/07/2010

FATTO Il caso trae origine da un ricorso alla Corte europea da parte di una cittadina svizzera che aveva fatto uscire segretamente da Israele il proprio figlio (nato a Tel Aviv nel 2003) nel giugno 2005, dopo avere divorziato dal marito (cittadino israeliano) e contravvenendo una decisione della Family Court di Tel Aviv, che aveva imposto il suo soggiorno in Israele fino alla maggiore età. Il padre del bambino si rivolgeva alla magistratura elvetica e, sulla base della Convenzione dell'Aja del 1980, chiedeva il suo ritorno in Israele; nell'agosto 2007 il Tribunale Federale Svizzero di Losanna accoglieva il ricorso paterno e ordinava che il bambino facesse ritorno a Tel Aviv.

DIRITTO La Grande Chambre della Corte Europea pur censurando il comportamento della madre/ricorrente in ordine alla sottrazione del minore e riconoscendo la sussistenza di un margine di apprezzamento in capo allo Stato resistente sull'ordine di rientro, asserisce, in primo luogo, che la convenzione dell'Aja prevede che il rimpatrio possa non avere luogo nel caso in cui il minore si sia ormai ambientato nella nuova dimora e che, stante il comportamento della madre, vi sarebbe il forte rischio che ella venga imprigionata o comunque impossibilitata a prendersi cura del figlio.

Pertanto, il rimpatrio coattivo del bimbo sarebbe contro il suo interesse ed in violazione dell'art. 8 della Convenzione. Le convenzioni internazionali (in questo caso la convenzione dell'Aja del 1980 sugli aspetti civili dei sequestri internazionali di minori) debbono essere interpretate tenendo in primaria considerazione l'interesse dei minori.

CASO: PIAZZI contro ITALIA

RICORSO: 36168/09

DATA: 02/11/2010

FATTO Il caso trae origine da un ricorso alla Corte europea da parte di un cittadino italiano.

Da una coppia, sposata nel 1989, era nato un figlio nel 1991. Nel 1993 i coniugi si erano separati consensualmente e il figlio era stato affidato alla madre, con riconoscimento al padre del diritto di visita. Successivamente al divorzio, la madre si era rivolta a un legale al fine di ingiungere all'ex-coniuge di non incontrare più suo figlio, alla luce di alcune rivelazioni del minore che aveva riferito di aver subito delle molestie sessuali da parte del padre. Il ricorrente a sua volta aveva adito il tribunale per i minori di Venezia, lamentando che la sua ex-moglie aveva influenzato negativamente suo figlio. Con un decreto del 19 giugno 2002, il tribunale di Venezia aveva affidato la custodia del bambino ai servizi sociali, con mantenimento del collocamento del bambino presso il domicilio della madre ed ordinò una perizia tesa a verificare se da parte dei genitori erano stati tenuti dei comportamenti pregiudizievoli per il bambino. Con un decreto del 1° dicembre 2003, il tribunale per i minori di Venezia aveva autorizzato il ricorrente ad incontrare il figlio in presenza degli assistenti sociali ogni quindici giorni, secondo le modalità stabilite dagli stessi servizi sociali.

Per tutto il 2004, il 2005 e fino al settembre 2006 in via di fatto i servizi sociali non avevano consentito incontri del Piazzi con il minore. Viceversa, nell'autunno del 2006 il ricorrente si era rifiutato a più riprese di incontrare gli esponenti dei servizi sociali. Con un nuovo provvedimento del 2008, il tribunale dei minori aveva preso atto che dal 2001 il Piazzi non aveva più visto suo figlio e che al precedente provvedimento del 2003 non era stata data esecuzione. Il Piazzi successivamente e fino al giugno 2009 – per verificare se la seconda pronuncia del tribunale avesse trovato attuazione – aveva domandato ai servizi sociali se avessero visto il figlio ma ne aveva ottenuto risposta negativa. Egli aveva quindi proposto appello avverso il decreto del tribunale dei minori del 2008. Ma la corte d'appello lo aveva respinto sia perché dagli atti risultava la volontà del figlio di non rivedere il padre sia perché ormai il ragazzo era prossimo alla maggiore età.

DIRITTO La Corte ha preliminarmente ricordato la portata dell'art. 8 CEDU, il quale, sebbene abbia sostanzialmente lo scopo di tutelare l'individuo da ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri, non si limita ad imporre allo Stato di astenersi da simili ingerenze: a tale obbligo negativo, infatti, possono accompagnarsi degli obblighi positivi inerenti il rispetto effettivo della vita privata o familiare. Questi ultimi possono implicare l'adozione di misure tese al rispetto della vita familiare anche nei rapporti interpersonali, tra cui la predisposizione di strumenti giuridici adeguati e sufficienti a garantire i diritti legittimi degli interessati così come il rispetto delle decisioni giudiziali, o delle misure specifiche adeguate.

Sul punto è stato ribadito che l'obbligo per le autorità nazionali di adottare provvedimenti specifici per consentire il ricongiungimento di un genitore con il figlio non è assoluto e che la comprensione e la cooperazione di tutti gli interessati costituisce sempre un fattore importante. A tale riguardo, la Corte pur riconoscendo la difficoltà e la delicatezza del caso e che nel trattarlo il nostro Paese godesse di un certo margine di discrezionalità, ha affermato che il comportamento tenuto dall'autorità giudiziaria, che aveva delegato ai servizi sociali la concreta gestione della questione senza svolgere verifiche efficaci e tempestive sull'esecuzione dei propri provvedimenti – con particolare riferimento al diritto di visita del padre – è ridonato in danno del ricorrente, il quale – trascorsi gli anni – è stato messo innanzi al fatto compiuto.

La Corte ha pertanto constatato la violazione dell'art. 8 CEDU in ragione della lunghezza delle procedure e della inefficacia delle misure adottate per far rispettare il diritto di visita del ricorrente o, almeno, per permettergli di ristabilire i rapporti con il figlio minore.

CASO: MORETTI ET BENEDETTI contro ITALIA

RICORSO: 16318/07

DATA: 27/04/2010

FATTO Il caso trae origine da un ricorso alla Corte europea da parte di due cittadini italiani. In data 20 maggio 2004, i ricorrenti, i coniugi Luigi Moretti e Maria Brunella Benedetti ottennero in affidamento provvisorio una neonata, abbandonata dalla madre naturale dopo poco la nascita, in forza di un decreto di urgenza del Tribunale per i minorenni di Venezia. L'affido, inizialmente previsto per un periodo di 5 mesi, fu prorogato fino al dicembre 2005. Nell'ottobre 2004, i Sig.ri Moretti e Benedetti, atteso lo stretto legame che si era instaurato con la minore, presentarono una domanda di adozione speciale. Tale istanza non ebbe riscontro da parte delle Autorità competenti, tanto da indurre i medesimi a reitararla nel marzo 2005. Tuttavia, nonostante fosse ancora pendente la domanda di adozione speciale presentata dai coniugi Moretti, il Tribunale per i minorenni dichiarò lo stato di adottabilità della bambina fin dal marzo 2005 e dispose l'affidamento pre-adoztivo temporaneo in una nuova famiglia. Il 19 dicembre 2005 la bambina venne allontanata dalla casa dei Sig.ri Moretti e Benedetti con l'aiuto della forza pubblica. Successivamente il Tribunale per i minorenni di Venezia rigettò entrambe le domande di adozione dei ricorrenti, motivando che la scelta della nuova famiglia era nell'interesse superiore della minore. I ricorrenti proposero, quindi, appello avverso il decreto dinanzi alla corte d'appello di Venezia. La Corte d'appello annullò la decisione di primo grado, in quanto la domanda di adozione dei coniugi Moretti e Benedetti avrebbe dovuto essere esaminata prima di dichiarare lo stato di adottabilità della minore e di scegliere una nuova famiglia, nominò, quindi, un perito al fine di verificare la relazione tra la minore e i ricorrenti e la sua integrazione nella nuova famiglia. Sulla base degli esiti peritali, la Corte ritenne opportuno non sottoporre la minore al trauma di una nuova separazione dalla famiglia affidataria.

DIRITTO I ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) per l'illegittima ingerenza nella loro vita privata e familiare dovuta ad un'erronea applicazione della legge e delle norme procedurali. Quanto alla legittimazione ad agire dei ricorrenti in nome e per conto della minore, i giudici di Strasburgo statuiscono che il signor Moretti e la signora Benedetti, non esercitando al momento del ricorso alcuna potestà sulla bambina, non hanno la qualità per agire dinanzi alla Corte per conto della medesima. Pertanto, il ricorso deve essere esaminato solo sulla posizione dei ricorrenti e non su quella della minore. Relativamente alla dedotta violazione dell'art. 8 Cedu, i giudici di Strasburgo ribadiscono che la norma de qua non attribuisce il diritto a creare una famiglia nè il diritto di adottare. Essa presuppone una vita familiare già esistente. Tuttavia, la nozione di "vita familiare" ai sensi dell'articolo 8 CEDU può comprendere relazioni familiari *de facto*, purché ricorrano un certo numero di elementi, quali il tempo vissuto insieme, la qualità delle relazioni, nonché il ruolo assunto dall'adulto nei confronti del bambino. Nel caso di specie, la Corte rileva che i ricorrenti hanno vissuto con la minore le prime tappe importanti della sua vita per un tempo più che apprezzabile (diciannove mesi), inserendola nella scolarità infantile e coinvolgendola in un viaggio di famiglia in Brasile. A giudizio della Corte, quindi, anche se i ricorrenti non hanno esercitato la potestà genitoriale sulla bambina, il forte legame instauratosi tra i medesimi rientra nella fattispecie di "vita familiare" ai sensi dell'articolo 8 CEDU. A conferma di ciò, vi è la circostanza che i coniugi Moretti e Benedetti, pur avendo in passato già accolto altri bambini in affidamento temporaneo, solo in questo caso, avevano depositato una domanda di adozione. La Corte EDU, nell'esaminare il merito della doglianza, conclude che la mancanza di motivazione della decisione del Tribunale per i minorenni di respingere la domanda di adozione presentata dai ricorrenti nonché il ritardo nell'esame della stessa, avvenuto solo successivamente alla dichiarazione di adottabilità del minore ed alla scelta della famiglia adottiva, lede il diritto al rispetto della vita familiare. Pertanto, alla luce delle emarginate considerazioni, la Corte constata la violazione dell'articolo 8 CEDU.

CASO: KOONS contro ITALIA

RICORSO: 68183/01 11373/85 12963/87 22977/93 31679/96 40031/98 31679/96 19823/02

DATA: 30/09/2008

FATTO Il caso trae origine da un ricorso alla Corte europea da parte di un statunitense. Conflitto fra genitori per la custodia del loro bambino, portato prima negli Stati Uniti dal padre, cittadino statunitense, e quindi riportato in Italia dalla madre, cittadina ungherese naturalizzata italiana – Rifiuto delle autorità italiane di concedere l'exequatur alla sentenza del tribunale statunitense che aveva fissato la residenza del bambino presso il padre a New York – Successivo affidamento alla madre, quindi ai servizi sociali, quindi di nuovo alla madre – Rifiuto delle autorità italiane di consentire al minore di visitare il padre, cittadino americano, negli Stati Uniti per evitare il rischio del trauma conseguente ad un eventuale trattenimento forzato in tale paese da parte del padre – Possibilità di visitarlo in Italia – Pretesa violazione del diritto al rispetto della vita familiare (art. 8, par. 1, CEDU) – Mantenimento del minore in Italia equivalente ad un'ingerenza nel diritto del padre al rispetto del legame familiare con il figlio – In caso di rapporti conflittuali fra genitori possibilità limitata per le autorità di ricorrere a mezzi coercitivi e obbligo di salvaguardare i vari interessi in gioco tenendo conto dell'interesse superiore del bambino.

DIRITTO La Corte europea ha stabilito che vi è stato un esame approfondito e celere da parte delle autorità italiane, anche sulla base di diverse perizie, che hanno sempre posto al centro della loro attenzione l'interesse fondamentale del bambino, il quale si è sempre opposto ad un ritorno negli Stati Uniti – Riconoscimento del diritto di visita del padre da parte dei giudici italiani - Contesto di perenne conflitto fra genitori incapaci di rendersi conto delle conseguenze nefaste di tale situazione per il benessere del bambino – Assenza di violazione.

CASO: CLEMENO E ALTRI contro ITALIA

RICORSO: 19537/03 11373/85 12963/87 22977/93 31679/96 40031/98 39221/98 41963/98

DATA: 21/10/2008

FATTO Il caso trae origine da un ricorso alla Corte europea da parte di cittadini italiani. In una dichiarazione resa alle autorità nel 1995, una minore aveva affermato essere stata vittima dall'età di 5 anni di abusi sessuali da parte dei genitori e di altri parenti. Era stata pertanto allontanata dalla famiglia. Più tardi, lo stesso anno ella aveva affermato che anche una sua cugina – minore anch'ella – aveva subito analoghi abusi a opera delle medesime persone. Anche la seconda bambina veniva quindi allontanata dal nucleo familiare e affidata ai servizi sociali; contestualmente il tribunale dei minori di Milano disponeva l'interruzione dei rapporti con i membri della famiglia. Successivamente il tribunale dei minori dichiarava lo stato di adottabilità. Il procedimento penale a carico dei parenti asseritamente responsabili delle violenze giungeva alla definizione in primo grado nel marzo 1997, con la condanna degli imputati. Costoro però venivano assolti in appello *ex art.* 530, comma 2, c.p.p.. L'assoluzione veniva confermata anche dalla Cassazione nel 2001. Veniva pertanto promosso da parte dei genitori di una delle minori ricorso per la revoca dello stato di adottabilità della figlia, impugnazione però respinta dalla corte d'appello, che aveva ritenuto sufficientemente motivata e corretta la decisione di dichiarare lo stato di adottabilità della minore, stante da un lato l'assoluta indipendenza di tale procedimenti con gli esiti del processo penale e dall'altro l'esigenza di proteggere il superiore interesse del minore.

DIRITTO La Corte ha quindi ritenuto di dover circoscrivere l'esame del ricorso alle doglianze riferite all'art. 8. Di tale articolo ha chiarito la portata, affermando che esso non solo tutela la persona dalle ingerenze dei pubblici poteri, ma crea anche obblighi positivi aventi ad oggetto il rispetto effettivo della vita familiare. Perciò tale articolo tutela il diritto del genitore ad ottenere misure idonee affinché possa riunirsi con il proprio figlio, nonché l'obbligo per le autorità nazionali di adottare tali misure.

la Corte ha rilevato che le ragioni indicate dal tribunale dei minori non erano tali da giustificare la dichiarazione di adottabilità della minore e l'interruzione di ogni rapporto con la famiglia di origine. Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha constatato la violazione dell'articolo 8 CEDU in conseguenza dell'interruzione prolungata dei rapporti tra la minore e la sua famiglia d'origine durante il periodo di affidamento presso i servizi sociali nonché in riferimento alla decisione presa dalle autorità nazionali di dichiarare lo stato di adottabilità della minore.

ALTRA GIURISPRUDENZA RECENTE DELLA CORTE EUROPEA SULLA VIOLAZIONI EX ART.8

- *B. c., Belgio*, 10 luglio 2012;
- *Eriksson c. Svezia*, 22 giugno 1989;
- *Margareta e Roger Andersson c. Svezia*, 25 febbraio 1992;
- *Olsson c. Svezia*, 27 novembre 1992;
- *K.A.B. c. Spagna*, 10 aprile 2012;
- *Pontes c. Portogallo*, 10 aprile 2012;
- *Gas e Dubois c. Francia*, 15 marzo 2012;
- *X c., Lettonia*, 13 dicembre 2001;
- *Kuscoglu c. Turchia*, 3 novembre 2011;
- *Lyubenova c. Bulgaria*, 18 ottobre 2001;
- *Schneider c. Germania*, 5 settembre 2011;
- *Chavdarov c. Bulgaria*, 21 dicembre 2010;
- *P.V. c. Spagna*, 30 ottobre 2010;
- *Hadjaduova c. Slovacchia*, 30 novembre 2010;
- *A.c. Croazia*, 14 ottobre 2010;
- *Mengesha Kimfe c. Svizzera*, 29 luglio 2010;
- *Schwizgebel c. Svizzera*, 10 giugno 2010
- *Kurochkin c. Ucraina*, 20 maggio 2010;
- *R.K c. Regno Unito*, 22 aprile 2010;
- *Omojudi c. Regno Unito*, 24 novembre 2009;
- *Zaunegger c. Germania*, 03 dicembre 2009;
- *Errico c. Italia*, 24 febbraio 2009;
- *X. c. Croazia*, 17 luglio 2008;
- *N.N- e T.A. c. Belgio*, 13 maggio 2008;
- *Kearns c. Francia*, 10 gennaio 2008;
- *Shofman c. Russia*, 24 novembre 2005;
- *H.N. c. Polonia*, 13 settembre 2009;
- *Zawadka c. Polonia*, n. 48542/99;
- *Mihailova c. Bulgaria*, n. 35978/02;
- *Nutinen c. Finlandia*, n. 32842/96;.